

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600)

→ **In caso di divergenze tra il contenuto del progetto posto in consultazione e della tavola sinottica si applica la versione del progetto posto in consultazione.**

Avamprogetto	Avamprogetto
<p>Art. 3 lett. a n. 4</p> <p>Nella presente ordinanza s'intende per:</p> <p>a. rifiuti urbani:</p>	<p>Art. 3 lett. a n. 4</p> <p>Variante 1</p> <p>Nella presente ordinanza s'intende per:</p> <p>a. rifiuti urbani:</p> <p>4. tutti i residui provenienti da impianti per il trattamento termico dei rifiuti di cui ai numeri 1–3 fino al completamento del loro riciclaggio o deposito;</p> <p>Variante 2</p> <p>Nella presente ordinanza s'intende per:</p> <p>a. rifiuti urbani:</p> <p>4. i residui provenienti dal trattamento termico di rifiuti di cui ai numeri 1–3 fino al completamento del loro riciclaggio o deposito;</p>
<p>Art. 3 lett. n–r</p>	<p>Art. 3 lett. n–r</p> <p>n. riutilizzo: processo in cui oggetti e relativi componenti, che non sono rifiuti o che hanno perso la propria qualifica di rifiuti in seguito a un processo di riciclaggio, vengono impiegati nuovamente per uno scopo uguale o analogo a quello originario;</p> <p>o. preparazione per il riutilizzo: processo di riciclaggio in cui i rifiuti vengono preparati con trattamenti quali il controllo, la pulizia e la riparazione in modo da poter essere riutilizzati;</p> <p>p. valorizzazione materiale: processo di riciclaggio in cui le caratteristiche materiali dei rifiuti vengono utilizzate ai fini di un trattamento che permetta di impiegare nuovamente i rifiuti come materie prime secondarie;</p> <p>q. valorizzazione materiale ed energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti sono sottoposti al contempo a valorizzazione materiale ed energetica;</p>

Avamprogetto	Avamprogetto
	<p>r. valorizzazione energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti, nel quadro del loro smaltimento, vengono utilizzati come fonte di energia.</p>
<p>Art. 10 Obbligo di trattamento termico</p> <p>I rifiuti urbani e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili, nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possibile riciclarli.</p>	<p>Art. 10 Obbligo di trattamento termico</p> <p>I rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possibile riutilizzarli, sottoporli a valorizzazione materiale o quantomeno a valorizzazione materiale ed energetica.</p>
<p>Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica</p> <p>1 Il contenuto energetico o materiale dei rifiuti dev'essere riciclato se il riciclaggio garantisce un minor inquinamento dell'ambiente rispetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ad altri metodi di smaltimento; e b. alla fabbricazione di nuovi prodotti o al reperimento di altri combustibili. <p>2 Il riciclaggio dev'essere effettuato secondo metodi conformi allo stato della tecnica.</p>	<p>Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica</p> <p>1 I rifiuti devono essere preparati per il riutilizzo o sottoposti a valorizzazione materiale se tali processi sono tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili e se garantiscono un minor inquinamento dell'ambiente rispetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ad altri metodi di smaltimento; o b. alla fabbricazione di nuovi prodotti. <p>2 La preparazione per il riutilizzo e la valorizzazione materiale di cui al capoverso 1 devono essere effettuate secondo metodi conformi allo stato della tecnica.</p> <p>3 Se una preparazione per il riutilizzo o una valorizzazione materiale conforme allo stato della tecnica non è possibile, la valorizzazione materiale ed energetica dei rifiuti è prioritaria rispetto alla sola valorizzazione energetica.</p>
<p>Art. 13 cpv. 1 e 4</p> <p>1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate.</p> <p>4 Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e riciclare le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani.</p>	<p>Art. 13 cpv. 1 e 4</p> <p>1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti biogeni e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e preparate per il riutilizzo o sottoposte a valorizzazione materiale.</p> <p>4 Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e preparare per il riutilizzo o sottoporre a valorizzazione materiale le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani.</p>

Avamprogetto	Avamprogetto
<p>Art. 14 cpv. 1</p> <p>1 I rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro contenuto di sostanze nutritive e sostanze nocive; b. siano stati raccolti separatamente; e 	<p>Art. 14 cpv. 1</p> <p>1 I rifiuti biogeni devono essere raccolti in modo separato e le sostanze estranee devono essere scartate il prima possibile. I rifiuti biogeni devono essere sottoposti alla sola valorizzazione materiale oppure a fermentazione, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive; e b. il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale.
<p>Art. 14a cpv. 2</p> <p>2 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 7 numero 2 possono essere valorizzati termicamente negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto.</p>	<p>Art. 14a cpv. 2</p> <p>2 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 7 numero 2 possono essere sottoposti a valorizzazione energetica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto.</p>
<p>Art. 22 cpv. 2</p> <p>2 Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione consistente di materiale biogeno devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.</p>	<p>Art. 22 cpv. 2</p> <p>2 Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione biogena consistente devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.</p>
<p>Art. 24 cpv. 1 secondo periodo</p> <p>1 ... Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti misti raccolti e separati a posteriori.</p>	<p>Art. 24 cpv. 1 secondo periodo</p> <p>1 ... Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 misti raccolti e separati a posteriori.</p>
<p>Art. 31 lett. c</p> <p>Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l'80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti; l'utilizzo di energia per la cattura di CO₂ dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti. 	<p>Art. 31 lett. c</p> <p>Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l'80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti;

Avamprogetto	Avamprogetto
	<p>l'utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato un impiego al di fuori de-gli impianti.</p>
<p>Art. 32 cpv. 2 lett. a e g</p> <p>2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti; l'utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti; g. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli. 	<p>Art. 32 cpv. 2 lett. a e g</p> <p>2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti; g. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli.
<p>Art. 34 Esercizio</p> <p>1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 10 gennaio 200142 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell'idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.</p> <p>2 I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l'imballaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione; oppure b. può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la decomposizione o la fermentazione. <p>3 Per il resto si applicano le prescrizioni dell'OCon e della ORRPChim concernenti il compost e il digestato.</p>	<p>Art. 34 Esercizio</p> <p>1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione devono essere fatti decomporre o fermentare i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive, nocive o estranee, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 1° novembre 2023 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell'idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.</p> <p>2 Per i rifiuti biogeni selezionati secondo la tipologia e ricchi di sostanze nutritive è prioritaria la valorizzazione in impianti di compostaggio e di fermentazione al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico.</p> <p>3 I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l'imballaggio e l'etichettatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono biodegradabili e possono essere sottoposti al trattamento in questione; oppure b. possono essere rimossi il più completamente possibile prima o, al più tardi, durante la decomposizione o la fermentazione.

Avamprogetto	Avamprogetto
	4 Per il resto si applicano le prescrizioni dell'OCOn e dell'ORRPChim concernenti il compost e il digestato.
<p>Art. 36 cpv. 2 lett. c</p> <p>2 Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell'UFAM, se:</p> <p>c. trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misure idonee.</p>	<p>Art. 36 cpv. 2 lett. c</p> <p>2 Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell'UFAM, se:</p> <p>c. trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misure idonee.</p>
<p>Art. 49 Rifiuti urbani</p> <p>1 Gli articoli 3 lettera a e 13 capoverso 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.</p> <p>2 Fino al 31 dicembre 2018 sono considerati rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche e altri rifiuti di composizione analoga.</p>	<p>Art. 49</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Allegato 4: Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo</p> <p>N. 2.4</p>	<p>Allegato 4: Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo</p> <p>N. 2.4</p> <p>2.4 Se almeno il 20 per cento in peso di rifiuti impiegati come combustibili viene sottoposto a valorizzazione materiale, il processo viene considerato una valorizzazione materiale ed energetica.</p>
<p>Allegato 5: Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo</p>	<p>Allegato 5: Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo</p>
<p>N. 3.1 lett. a-b</p> <p>3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2-3.5:</p> <p>a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, sempre che</p>	<p>N. 3.1 lett. a-b</p> <p>3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2-3.5:</p> <p>a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 o rifiuti</p>

Avamprogetto	Avamprogetto
<p>siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g;</p> <p>b. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in seguito al trattamento termico di rifiuti dell'industria e dell'artigianato non comparabili a rifiuti urbani;</p>	<p>di composizione analoga, sempre che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g;</p> <p>b. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in seguito al trattamento termico di rifiuti dell'industria e dell'artigianato non comparabili ai rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3;</p>
<p><i>N. 4.1 lett. a</i></p> <p>4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti:</p> <p>a. le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga, a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g;</p>	<p><i>N. 4.1 lett. a</i></p> <p>4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti:</p> <p>a. le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 o i rifiuti di composizione analoga, a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g;</p>
<p><i>N. 4.3 frase introduttiva</i></p> <p>4.3 Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani o i rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se:</p>	<p><i>N. 4.3 frase introduttiva</i></p> <p>4.3 Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1-3 o rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se:</p>
<p><i>Allegato 7: Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione termica</i></p> <p><i>Titolo</i></p> <p>Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione termica</p> <p><i>Numero 2 titolo e frase introduttiva</i></p> <p>2 Valorizzazione termica dei rifiuti di legno</p> <p>I rifiuti di legno possono essere valorizzati termicamente negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto se non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):</p>	<p><i>Allegato 7: Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione termica</i></p> <p><i>Titolo</i></p> <p>Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione energetica</p> <p><i>Numero 2 titolo e frase introduttiva</i></p> <p>2 Valorizzazione energetica dei rifiuti di legno</p> <p>I rifiuti di legno possono essere sottoposti a valorizzazione energetica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto se non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):</p>

Avamprogetto	Avamprogetto								
<p>Allegato: Modifica di altri atti normativi</p> <p>1. Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari: <i>Allegato 2 Elenco delle multe 2 cifra 9003</i></p> <p>IX. Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)</p>	<p>Allegato: Modifica di altri atti normativi</p> <p>1. Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari: <i>Allegato 2 Elenco delle multe 2 cifra 9003</i></p> <p>IX. Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)</p> <p>9003. Abbandonare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta stabiliti (art. 61 cpv. 1 lett. i e art. 31b cpv. 3LPAmb, art. 61 cpv. 4 e art. 31b cpv. 7 LPAmb)</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Singoli rifiuti di piccole dimensioni, come un mozzicone di sigaretta, un imballaggio, una lattina, una bottiglia, una gomma da masticare o un giornale.</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>2. Vari rifiuti di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta, imballaggi, lattine, bottiglie, gomme da masticare o giornali, a partire da due unità fino a un volume di 35 litri.</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>3. Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 35 litri e fino a 60 litri.</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td>4. Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 60 litri e fino a 110 litri.</td> <td style="text-align: right;">300</td> </tr> </table>	1. Singoli rifiuti di piccole dimensioni, come un mozzicone di sigaretta, un imballaggio, una lattina, una bottiglia, una gomma da masticare o un giornale.	100	2. Vari rifiuti di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta, imballaggi, lattine, bottiglie, gomme da masticare o giornali, a partire da due unità fino a un volume di 35 litri.	200	3. Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 35 litri e fino a 60 litri.	250	4. Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 60 litri e fino a 110 litri.	300
1. Singoli rifiuti di piccole dimensioni, come un mozzicone di sigaretta, un imballaggio, una lattina, una bottiglia, una gomma da masticare o un giornale.	100								
2. Vari rifiuti di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta, imballaggi, lattine, bottiglie, gomme da masticare o giornali, a partire da due unità fino a un volume di 35 litri.	200								
3. Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 35 litri e fino a 60 litri.	250								
4. Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 60 litri e fino a 110 litri.	300								
<p>2. Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico: <i>Allegato 2 cifra 842 cpv. 2</i></p> <p>2 In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione termica secondo l'articolo 14a capoverso 2 OPSR.</p>	<p>2. Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico: <i>Allegato 2 cifra 842 cpv. 2</i></p> <p>2 In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione energetica secondo l'articolo 14a capoverso 2 OPSR.</p>								